

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEGLI ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i requisiti, le modalità e i criteri etici per l'ammissione dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti della Fondazione O.I.B.R. ETS.

Art. 2 – Requisiti generali

Possono essere ammessi come membri della Fondazione i soggetti che:

- condividono finalità, valori e principi della Fondazione;
- godono di reputazione integra e affidabilità morale;
- non abbiano riportato condanne per reati gravi, in particolare contro la pubblica amministrazione, il patrimonio o la fede pubblica;
- si impegnano al rispetto del Codice Etico e dello Statuto.

Art. 3 – Requisiti per enti e persone giuridiche

Gli enti e le persone giuridiche devono inoltre:

- essere regolarmente costituiti;
- non trovarsi in stato di liquidazione o procedure concorsuali;
- svolgere attività coerenti con i valori e le finalità della Fondazione.

Art. 4 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta ed è corredata dalla sottoscrizione del Modulo di Impegno Etico.

Art. 5 – Procedura di ammissione

L'ammissione provvisoria è deliberata dal Consiglio di Gestione ed è soggetta a ratifica dell'Assemblea Generale, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 6 – Rigetto della domanda

La domanda può essere rigettata in caso di mancanza dei requisiti o di incompatibilità etica o reputazionale.

Art. 7 – Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti comporta l'avvio delle procedure di esclusione previste dallo Statuto.